

## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ASCENSORI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2014/33/UE – ALLEGATI VIII E V

Rev.	Redazione	Verifica	Approvazione
1 del 22.04.2013	DT	DIRETTORE	OA
2 del 31.07.2014	DT	DIRETTORE	OA
3 del 06.02.2015	DT	DIRETTORE	OA
4 del 20.04.2016	DT	DIRETTORE	OA
5 del 30.09.2016	DT	DIRETTORE	OA
6 del 27.10.2016	DT	DIRETTORE	OA
7 del 10.01.2017	DT	DIRETTORE	OA
8 del 01.09.2017	DT	DIRETTORE	OA



## 1.SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di regolamentare contrattualmente il servizio di valutazione della Conformità degli "ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni" elencati nell'art.1 della Direttiva Ascensori 2014/33/UE.

Per la definizione degli "Ascensori" coperti dal presente Regolamento, vale quanto riportato nell'Articolo 2 della Direttiva 2014/33/UE.

Ai fini del presente Regolamento per Certificazioni CE degli Ascensori si intendono tutte le attività di valutazione della conformità che comportano l'emissione da parte di IQM, dei documenti definiti al punto 5.4.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra IQM e il committente.

È espressamente esclusa dall'oggetto, qualunque forma di consulenza da parte di IQM al cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.

## 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento<sup>1</sup> è a disposizione degli interessati nell'edizione vigente sul sito internet: [www.igmispezioni.it](http://www.igmispezioni.it) i clienti possono comunque richiederne una copia alla segreteria di IQM.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l'emissione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono evidenziate graficamente mediante una linea verticale posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Nel caso si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, al fine di recepire eventuali nuove legislazioni, regolamenti delle autorità competenti, politiche e/o esigenze organizzative e tecniche, IQM fornisce adeguate informazioni al cliente specificando il periodo transitorio entro il quale entra in vigore la modifica.

## 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;
- ✓ DPR162/99 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile1999, n.162) "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio", modificato dal DPR 214/10 (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.214) "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";
- ✓ DPR 10 gennaio 2017 n. 23 e s.m. Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori
- ~~✓ Direttiva 2006/42/CE del 17maggio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE (rifusione)~~
- ✓ D.P.R. 19 gennaio 2015 n° 8 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.
- ✓ Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19/03/2015 – Semplificazione per l'installazione di ascensori
- ✓ Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento;
- ✓ norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- ✓ Inoltre, il presente Regolamento è altresì conforme, alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi" , per quanto applicabili.

## 4. DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da IQM nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo alla normativa di cui sopra e ai seguenti documenti legislativi e normativi nella revisione corrente:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità-Vocabolario e principi generali"

<sup>1</sup>È responsabilità del Cliente avere sempre la versione aggiornata del presente Regolamento, scaricandolo dal sito internet di IQM: [www.igmispezioni.it](http://www.igmispezioni.it).

In particolare si riportano le seguenti definizioni:

- **ascensore:** un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide
- **ascensori e montacarichi in servizio privato:** gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico
- **installatore dell'ascensore:** la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore

## 5. ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE

### 5.1 PREMESSA

L'installatore o suo mandatario (in seguito "cliente" o "Installatore") sceglie, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/33/UE, le procedure di valutazione della conformità al fine dell'apposizione della marcatura CE sull'ascensore.

**Si presentano per l'installatore pertanto le seguenti differenti procedure di valutazione:**

Certificato IV: Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (modulo B)

Certificato V: Esame finale per gli ascensori

Certificato VIII: Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori (modulo G)

Certificato X: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (modulo E)

Certificato XI: Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori (modulo H1)

Certificato XII: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (modulo D)

**IQM è organismo notificato per gli allegati VIII – Conformità basata sulla verifica dell'unità degli ascensori e V – Esame finale degli ascensori .**

Inoltre IQM è organismo abilitato per il rilascio di certificazioni emesse ai sensi del comma 1), lettera a), del DPR 8/2015 (impianti in deroga)

### 5.2 CONDIZIONI DI FORNITURA

Il flusso delle attività con indicazione delle fasi, delle responsabilità, dei documenti di registrazione e dei relativi controlli sono riportati nel Piano dei controlli predisposto dall'organismo.

Su richiesta del Cliente, IQM formula un'offerta in cui sono precisate le condizioni economiche e le modalità di svolgimento della procedura di valutazione scelta dal cliente. Nel caso di accettazione dell'offerta, il cliente deve comunicare a IQM le seguenti informazioni, mediante la compilazione della Domanda di Certificazione o Domanda di certificazione accordo preventivo:

- nome e indirizzo dell'installatore o suo mandatario
- procedura di valutazione della conformità prescelta (Allegato VIII o V)
- descrizione dell'impianto ascensore
- norma di riferimento utilizzata per la costruzione e installazione dell'ascensore oggetto della Certificazione richiesta
- luogo di installazione dell'ascensore
- dichiarazione che non è stata presentata alcuna richiesta di certificazione ad altro organismo notificato
- clausole vessatorie

Il proprietario o l'installatore, se delegato, fa richiesta per il rilascio della certificazione ai fini dell'accordo preventivo.

IQM effettua il riesame della domanda così ricevuta al fine di verificare che:

- le informazioni riguardanti il cliente ed il prodotto siano sufficienti per la conduzione del processo di certificazione;
- siano chiari i termini e le modalità della proposta contrattuale e che ci sia congruenza con la normativa di riferimento e i documenti richiesti;
- sia definito il campo di applicazione della certificazione richiesta;
- siano disponibili i mezzi per eseguire tutte le attività di valutazione;
- l'organismo di certificazione abbia la possibilità di eseguire l'attività di certificazione.

La sottoscrizione da parte del Cliente dell'offerta costituisce l'accettazione formale da parte del Cliente a portare avanti l'iter di certificazione con IQM, l'accettazione delle disposizioni della Direttiva e del Regolamento, espressamente richiamato, e l'accettazione delle clausole ivi contenute (incluse le clausole vessatorie), oltre agli importi relativi all'attività richiesta.

Al ricevimento dell'offerta firmata IQM procede all'apertura della commessa; qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, è facoltà di IQM richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter.

In base alla procedura di valutazione di conformità, deve essere fornita a IQM la documentazione tecnica relativa all'impianto oggetto della verifica; in allegato al presente Regolamento sono descritti in dettaglio i documenti da presentare.

La mancata consegna anche parziale di tale documentazione a IQM, entro le tempistiche indicate da IQM, comporta l'impossibilità da parte di IQM all'emissione del certificato/attestato richiesto. Il cliente potrà attivare nuovamente un iter di certificazione presentando a IQM una nuova richiesta di offerta dopo avere concordato nuovamente le condizioni economiche e operative.

### **5.3 ESECUZIONE DELLA VERIFICA**

Per lo schema di certificazione PRD a fronte della Direttiva 2014/33/UE.

IQM pianifica l'attività di verifica in base ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con il Cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica. Il Cliente può fare obiezione, in forma scritta ed entro 5 giorni, sulla nomina dell'ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici. Se le obiezioni vengono ritenute valide, IQM designa un altro ispettore.

L'attività di valutazione della conformità è svolta conformemente alle pertinenti disposizioni della Direttiva e si articola nelle seguenti due fasi:

- Verifica Documentale
- Verifica Funzionale dell'ascensore

Secondo quanto previsto ai successivi §5.3.1 e 5.3.2 del presente Regolamento.

Per lo schema di certificazione per impianti in deroga a fronte del comma 1, lettera a) del D.P.R. 8/2015: si effettua l'attività di esame documentale secondo quanto previsto al successivo § 5.3.1, qualora dovessero emergere dubbi in merito, l'organismo si riserva di effettuare anche la visita in campo secondo quanto previsto al successivo § 5.3.2.

#### **5.3.1 Verifica documentale**

La verifica documentale consiste nell'esame della documentazione tecnica, oltre a ogni altro documento inerente all'ascensore e rilevante ai fini della procedura di valutazione secondo la elencazione contenuta nella Direttiva stessa e nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/03/2015 e riportata in Allegato al presente Regolamento.

In particolare, per ogni singolo requisito essenziale di sicurezza (RES) previsto dall'Allegato I della Direttiva 2014/33/UE, la documentazione tecnica deve prevedere:

- la applicabilità del singolo requisito essenziale di sicurezza (RES) all'ascensore oggetto della richiesta di certificazione;
- l'eventuale applicazione di norme tecniche armonizzate;
- in assenza di norme tecniche armonizzate, l'indicazione delle valutazioni relative ai rischi inerenti all'ascensore ed alle misure adottate al fine di eliminarli o ridurli al minimo, compatibilmente con la funzione della macchina;
- le prove alle quali è stato sottoposto l'ascensore, al fine di accertarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza – RES – o alle norme tecniche eventualmente richiamate.

Le Istruzioni per l'uso dell'ascensore devono contenere:

- un Libretto di istruzione contenente i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale, alla manutenzione, all'ispezione, alle verifiche periodiche e alla manovra di soccorso;

- un Registro su cui annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche;

come indicato al p.to 6.2 dell'all.I alla Direttiva 2014/33/UE.

La documentazione per gli impianti in deroga deve consentire di valutare a) che esistano le condizioni che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del DPR 162/99 s.m.i. allegato I art. 2.2 e b) che le soluzioni alternative previste per evitare lo schiacciamento siano idonee.

Al termine della verifica documentale, IQM notificherà per iscritto al Cliente le eventuali non conformità rilevate, ed in particolare:

- l'eventuale incompletezza della documentazione;
- l'esistenza di eventuali non conformità rispetto ai RES;
- l'eventuale non pertinenza delle norme tecniche richiamate ed applicate o l'eventuale non conformità a norme tecniche pur pertinenti.

Le Eventuali non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza rilevate da IQM nel corso della verifica documentale saranno comunicate formalmente per iscritto al Cliente affinché questi possa apportare le misure correttive.

In caso di non conformità il Cliente avrà la facoltà di adeguarsi ai rilievi eliminando le non conformità, entro 60 giorni, e di proseguire nella procedura di certificazione, o, in alternativa, di rinunciare al proseguimento della procedura di certificazione. In tal caso il Cliente dovrà comunicare – in forma scritta – con raccomandata A/R – la propria rinuncia al proseguimento della procedura ed il proprio recesso dal rapporto contrattuale con IQM. Nel suddetto caso di rinuncia saranno comunque dovuti ad IQM gli importi relativi alle prestazioni effettuate fino a quel momento. La rinuncia da parte del Cliente comporta l'applicazione prevista dal successivo §5.6 per le ipotesi di esito negativo della procedura.

~~Trascorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta di adeguamento, senza che il Cliente vi abbia provveduto con esito positivo, la commessa decade e dovrà essere ripresentata con conseguente ripetizione dell'iter certificativo ex novo e riaddebito dell'importo relativo.~~

Qualora eventuali non conformità rendessero necessaria la ripetizione della Verifica Documentale e/o della Verifica Funzionale (si veda oltre) per verificare la rimozione delle non conformità, saranno nuovamente addebitati al Cliente le corrispondenti voci previste nella Offerta di cui al §5.2 del presente Regolamento.

Nel caso di esito positivo della verifica documentale, solo per le certificazioni a fronte della Direttiva 2014/33/UE, si procederà successivamente alla verifica funzionale dell'ascensore nel luogo della sua installazione indicato dal Cliente (secondo la procedura di valutazione della conformità di cui all' Allegato VIII o V).

### 5.3.2 Verifica Funzionale

Per la valutazione di conformità a fronte degli allegati VIII e V della Direttiva 2014/33/UE nel caso di esito positivo della verifica documentale, si procederà successivamente con la verifica funzionale dell'ascensore, tale verifica comporterà le seguenti operazioni:

- accertamento della corrispondenza dell'ascensore alla descrizione contenuta nella documentazione tecnica;
- effettuazione degli esami e delle prove funzionali giudicate significative al fine della verifica dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute; verifica che le norme eventualmente utilizzate siano state applicate correttamente; verifica della assenza di ulteriori rischi;

Per la valutazione di conformità per gli impianti in deroga in caso di dubbi emersi nell'esame documentale si procederà alla verifica in campo ai fini di accertare in loco la corrispondenza di quanto dichiarato nella documentazione tecnica.

Al termine della suddetta verifica, IQM notificherà al Cliente le eventuali non conformità rilevate. ~~I diritti e di doveri del Cliente a seguito del rilievo delle non conformità sono disciplinati secondo quanto previsto al precedente §5.3.1 in tema di verifiche documentali.~~

Pertanto il Cliente dovrà o conformarsi alle prescrizioni di IQM eliminando le non conformità, entro 90 giorni, e proseguendo nella procedura oppure rinunciare alla procedura e recedere dal rapporto contrattuale applicandosi in ogni caso la disciplina prevista al medesimo §5.3.1. Nonché la disciplina prevista dal successivo §5.5 per le ipotesi di esito negativo della procedura.

#### **5.4 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'**

In IQM il riesame indipendente della pratica e la decisione in merito al rilascio della certificazione sono completate simultaneamente dalla stessa persona.

A buon esito delle verifiche, esami e prove eseguite e previsti dalle Procedure di valutazione prescelte, la pratica viene sottoposta al Comitato di Delibera per le Certificazioni (CDC), che dovrà deliberare se emettere o meno il certificato. In caso di esito positivo da parte del CDC, IQM emette e notifica al cliente il Certificato di Approvazione previsto dal modulo di valutazione stesso.

I certificati rilasciati da IQM ai fini della marcatura CE e del suo mantenimento secondo i vari Allegati, sono i seguenti:

- Certificato di conformità (Allegato VIII)
- Certificato di Esame finale (Allegato V)

di seguito indicati per brevità "Certificato".

Il Certificato rilasciato da IQM ai fini dell'accordo preventivo è "Certificato di accordo preventivo".

I Certificati sono sempre firmati dal Legale Rappresentante di IQM.

Il rilascio del Certificato è subordinato al pagamento dell'importo concordato per l'attività di verifica eseguita.

Ogni eventuale riferimento a certificati non ancora formalmente redatti e notificati sarà considerato abusivo agli effetti della legge e della presente regolamentazione contrattuale con la conseguenza che IQM si riserva, in tal caso, il diritto di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni per l'inadempimento all'obbligo sopra specificato e per le relative conseguenze nei confronti del nome, della reputazione e dell'immagine di IQM.

#### **5.5 ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE**

Qualora la procedura di valutazione della conformità dia esito negativo e/o il cliente rinunci a risolvere le non conformità evidenziate e a proseguire nella procedura di certificazione, IQM non può dar corso al rilascio del certificato e procederà secondo quanto previsto rispettivamente per la relativa procedura di valutazione nel DPR162/99, dando corso alle relative forme di pubblicità, ove previste.

Nei casi di esito negativo della procedura di valutazione, IQM fornirà al cliente i motivi dettagliati per tale rifiuto; in tale caso il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso come descritto al §11.

Qualora il cliente desideri proseguire con la certificazione IQM, deve presentare una nuova richiesta di offerta e ripetere l'iter certificativo ex-novo.

#### **5.6 UTILIZZO DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ED APPOSIZIONE DELLA MARCATURACE**

Una volta ottenuto il certificato, l'Installatore appone la Marcatura CE all'ascensore secondo le modalità indicate all'articolo 19 della Direttiva 2014/33/UE e redige una Dichiarazione UE di conformità contenente gli elementi indicati nell'allegato II della Direttiva 2014/33/UE, secondo quanto previsto nell'allegato di riferimento (Allegato VIII o Allegato V).

In applicazione delle Direttive e Regolamenti comunitari, l'apposizione di ogni altra marcatura può avvenire purché detti marchi non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE.

#### **5.7 RIFERIMENTO ALLA CONFORMITÀ**

Ad ogni Ascensore che ha ottenuto le certificazioni «CE» secondo le previste procedure di valutazione riportate al punto 5.1 del presente regolamento, viene apposta la Marcatura «CE» secondo quanto previsto dalla Direttiva. Ove previsto, la marcatura «CE» deve essere associata al numero 1636 identificativo di IQM, quale Organismo Notificato alla Comunità Europea, a lato della marcatura europea «CE», conformemente all'articolo 19 della Direttiva Ascensori.

Per tutto il periodo di validità dell'Attestato, il cliente può fare riferimento all'Attestato ottenuto nelle dichiarazioni CE di conformità rilasciate, nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc, soltanto a condizione che ogni riferimento sia corretto nei modi e non induca ad errate interpretazioni (deve essere chiaro che il certificato riguarda esclusivamente quel determinato ascensore e non altri prodotti).

È possibile la riproduzione del certificato rilasciato da IQM, purché riproduca integralmente l'originale (non sono ammesse copie parziali); sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata.

Per quanto riguarda il marchio IQM non è concesso al richiedente l'uso del logo IQM trattandosi di "Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori" come previsto dall'Al. VIII e di "Esame finale degli ascensori" come previsto dall'Al. V della Direttiva, quindi il cliente non può utilizzare neanche il logo di ACCREDIA.

In caso di sospensione o ritiro/annullamento dell'attestato, il cliente deve cessare immediatamente di fare qualsiasi riferimento alla certificazione.

## 5.8 ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE

A seguito della concessione della certificazione, IQM aggiorna il proprio data base contenente i dati relativi alla corretta e univoca identificazione dell'attestato rilasciato:

- identificazione dell'ascensore;
- il fabbricante/installatore/proprietario;
- il luogo di fabbricazione/installazione;
- il tipo di controllo cui l'ascensore è stato sottoposto;
- la data di emissione del certificato.

IQM ha creato sul proprio sito apposita "Area riservata" per il Ministero dello Sviluppo Economico a cui ha fornito apposito credenziali per l'accesso e la verifica dei dati in merito ai certificati emessi.

I dati di cui sopra possono essere anche forniti da IQM, su richiesta, agli Enti di accreditamento, in relazione allo stato e al tipo di accreditamento e a chiunque ne faccia motivata richiesta.

## 6. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La validità del certificato è subordinata al rispetto dei requisiti riportati nel rispettivo Allegato. Gli obblighi di IQM nei confronti del Cliente si esauriscono con la notifica del certificato.

## 7. PROCEDURA DI REVOCA E SOSPENSIONE

### a) *Revoca*

In conformità a quanto previsto nella Direttiva, IQM prevede e disciplina una procedura per la revoca, quando necessario, del certificato emesso.

La *procedura di revoca* verrà attivata da IQM ogni qualvolta quest'ultimo venga a conoscenza, in qualsiasi modo, di comportamenti del Cliente o di terzi consistenti in un utilizzo del certificato illegittimo o, comunque, non conforme a quanto disposto stesso dalla Direttiva stessa e dal presente Regolamento come, a titolo meramente esemplificativo:

- il riferimento del certificato nella dichiarazione di conformità e nelle relative comunicazioni commerciali a prodotti diversi dal tipo certificato;
- riferimenti di qualsiasi tipo a procedure di valutazione della conformità ancora in corso nella documentazione di accompagnamento dell'ascensore ai fini della sua immissione in commercio e/o in servizio
- ogni utilizzo diretto o in diretto del certificato tale da determinare affidamenti ingannevoli negli acquirenti o negli utilizzatori.

E in generale in tutti i casi di inosservanza degli impegni assunti per il mantenimento della certificazione, nel rispetto delle procedure di valutazione della conformità applicata.

### b) *Sospensione*

La *procedura di revoca* si articola nelle seguenti fasi:

#### **Richiesta di informazioni**

IQM richiede formalmente all'installatore informazioni circostanziate inerenti i comportamenti di cui ha avuto notizia. Tali informazioni devono essere comunicate ad IQM entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Contestazione – diffida - sospensione**

IQM eroga il proprio servizio in conformità all'allegato VIII e V della Direttiva 2014/33/UE, che prevede la sospensione dell'iter di certificazione nel seguente caso:

- il cliente non consenta l'esecuzione delle verifiche alla presenza degli auditor ACCREDIA o di membri di altre organizzazioni aventi diritto;

La sospensione dell'iter è notificata al Cliente con lettera raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, e/o pec, per decisione e a firma del Responsabile Tecnico; nella comunicazione è indicato il motivo della sospensione.

## 8. ARCHIVIAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI



IQM conserva per un periodo di 10 anni dalla data di rilascio dell'Attestato la documentazione tecnica e ogni altro documento oggetto della procedura per la certificazione CE, gli originali degli atti rilevanti per la procedura ed un esemplare del certificato rilasciato.

I certificati rilasciati da IQM e i documenti pertinenti, devono essere conservati dall'installatore, insieme con la Documentazione Tecnica raccolta in un Fascicolo Tecnico (FT), per almeno **10 anni** dalla data di installazione/fabbricazione e rimanere a disposizione delle autorità competenti per i necessari controlli.

## 9. IMPEGNI DI IQM

- a) IQM si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente regolamento;
- b) IQM si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
  - *indipendenza* (IQM garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione – sia interne che esterne – agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati). IQM si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere quanto sopra.
  - *imparzialità* (IQM garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale). L'imparzialità viene inoltre garantita grazie al coinvolgimento di appositi organi di controllo delle modalità di erogazione dei servizi IQM.
  - *riservatezza* (tutto il personale IQM, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del cliente – IQM fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso IQM ne darà avviso al cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie);
- c) IQM si impegna ad informare il cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente contratto da parte dell'autorità competente; IQM non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con IQM, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- d) IQM garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al cliente dalle proprie attività;
- e) IQM si impegna ad eseguire le attività di valutazione richieste in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione in vigore e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del cliente;
- f) IQM garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di valutazione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di valutazione stesse, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

## 10. IMPEGNI DEL CLIENTE

Il cliente, dall'accettazione dell'offerta, e per tutto il periodo di validità dell'attestazione di conformità rilasciata, si impegna a:

- a) non formulare analogha richiesta di certificazione per le stesse tipologie di prodotti ad altro Organismo notificato;
- b) rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti ascensori e montacarichi;
- c) accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori, che saranno notificati da IQM, e accettare altresì, ispettori IQM in affiancamento/addestramento e ispettori IQM in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- d) fornire tutte le informazioni/documenti che IQM potrà richiedere circa aspetti attinenti all'oggetto del regolamento e che IQM ritiene necessarie alla buona esecuzione della verifica;
- e) consentire al personale ispettivo IQM designato libero accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento della stessa;
- f) mettere a disposizione del personale ispettivo IQM, all'atto della verifica, la documentazione richiesta dalla relativa procedura di valutazione di conformità prescelta che dovrà essere consegnata in copia a IQM;

- g) ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a IQM le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale IQM, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con IQM ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- h) accettare gli esiti della valutazione di conformità e le conseguenti decisioni di IQM e impegnarsi a risolvere le non conformità emerse nel corso delle attività di valutazione, secondo i tempi e modi concordati;
- i) consentire a IQM l'effettuazione di attività di valutazione, integrative rispetto a quanto previsto contrattualmente, qualora sia necessario verificare la risoluzione delle non conformità in funzione della loro gravità e/o numerosità, effettuare approfondimenti a seguito di informazioni e/o reclami pervenuti a IQM o qualora vi sia richiesta da parte dell'ente di accreditamento/autorità competente, a seguito di informazioni e/o reclami a loro pervenuti, relativi alle attività coperte dal regolamento, che possano mettere in dubbio la conformità ai requisiti di riferimento; tali valutazioni saranno a carico del cliente;
- j) attenersi al rispetto del presente regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati;
- k) assolvere al pagamento delle quote pattuite nei tempi e secondo le modalità concordate;
- l) non usare l'attestazione di conformità, il marchio o altra forma di comunicazione ad essi attinente in modo tale da portare discredito o perdita di fiducia nei confronti di IQM e/o del servizio di valutazione considerato

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del cliente, IQM ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

## 11. RICORSI E RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo relativo all'operato di IQM.

Sotto la responsabilità della Direzione di IQM, il reclamo viene analizzato e vengono individuate le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione; al reclamante viene sempre fornita risposta scritta per confermare di avere ricevuto il reclamo e fornire, ove possibile, informazioni circa lo stato di avanzamento della gestione del reclamo e i risultati.

Eventuali segnalazioni ricevute nei confronti di un suo cliente, anche per il tramite dell'ente di accreditamento/autorità competente, IQM provvede a registrarlo e a gestirlo come sopra indicato (il Cliente potrà essere contattato per informazione e per la definizione delle azioni necessarie alla soluzione ovvero se del caso per una verifica supplementare).

Al reclamante verrà confermato il ricevimento del reclamo e informazioni circa i tempi di intervento previsti e circa la chiusura del reclamo.

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto delle decisioni adottate da IQM nell'ambito delle attività di verifica oggetto del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione, può presentare ricorso per iscritto (tale ricorso deve contenere il riferimento dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione deve essere supportata da evidenze documentali, se esistenti).

IQM provvede ad eseguire gli accertamenti in merito e a trasmettere una risposta scritta al ricorrente, indicando le soluzioni definite e le azioni necessarie, entro 40 giorni dal ricevimento del ricorso.

Nel processo di trattamento dei ricorsi viene sempre garantita la necessaria indipendenza e competenza (le decisioni sono prese, riesaminate e approvate da personale non coinvolto nell'oggetto del ricorso e avente le necessarie competenze - Comitato per l'Imparzialità). Nel caso di ricorsi relativi ad attività di certificazione (quali ad esempio sospensione, ritiro, annullamento della certificazione, richiesta di certificazione respinta, ecc) non può essere utilizzato nell'esame del ricorso personale che è stato coinvolto nell'attività di verifica e nella decisione della certificazione, sospensione, ecc e in tale caso, nella definizione della soluzione e delle azioni conseguenti vengono interpellati i membri del Comitato per l'Imparzialità.

In caso di necessità, IQM può decidere di effettuare una nuova visita, valutazione o prova. I costi del ricorso saranno a carico:

- di IQM se il ricorso è accolto;
- del ricorrente se il ricorso è respinto.

IQM conserva tutte le registrazioni relative ai reclami ed ai ricorsi.

## **12. RISERVATEZZA**

IQM opera nel rispetto del proprio Codice Etico e nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente.

IQM si impegna a mantenere la assoluta riservatezza sulle informazioni e la documentazione ricevute nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quando prescritto da disposizioni di legge o a disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, IQM metterà al corrente il Cliente circa le informazioni rese note a terzi.

Tale impegno riguarda anche tutto il personale e di collaboratori esterni dell'Istituto, ivi compresi i laboratori di prova ed eventuali altri organismi la cui collaborazione fosse ritenuta necessaria nel corso della certificazione, come prescritto nel Codice Etico di IQM.

## **13. RECESSO DEL CONTRATTO**

Ai sensi del presente Regolamento, il rapporto contrattuale inizia alla data di accettazione da parte di IQM del conferimento dell'incarico secondo quanto previsto al §5.2.

Ove applicabile, il contratto stipulato consente a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di tre (3) mesi rispetto la scadenza della prestazione prevista, mediante lettera raccomandata.

In tutti i casi di recesso, saranno dovuti a IQM i compensi pattuiti per le attività svolte dal medesimo, fino alla data di efficacia del recesso stesso.

## **14. RESPONSABILITÀ CIVILE E FORO COMPETENTE / ARBITRATO**

IQM non è responsabile di nessuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e dovuti ad un atto di omissione od errore qualsiasi, o in qualche modo causati durante lo svolgimento della valutazione, o altri servizi legati all'attività di certificazione, fatta eccezione al caso di negligenza da parte di IQM.

In caso di negligenza da parte di IQM, adeguate coperture assicurative sono state prese per coprire eventuali responsabilità di IQM stessa.

L'emissione di un Attestato di certificazione non assolvono il cliente dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti/servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti stessi.

Nel caso di controversie attinenti a termini di legge, il Foro competente è quello di Roma.

## ALLEGATO 1– DOCUMENTI PER LA CERTIFICAZIONE

Elenco documenti da fornire a IQM e rendere disponibile in occasione della verifica secondo l' **ALLEGATO VIII- DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'ASCENSORE**

1. Descrizione generale dell'ascensore
2. Dati tecnici (tipo di impianto, sistema di azionamento, portata e n. passeggeri, velocità nominale, n. ingressi e piani serviti, corsa, ecc)
3. Disegni di installazione
4. Schemi elettrici e idraulici
5. Se non sono state impiegate le norme armonizzate, documento di Analisi dei Rischi e illustrazione delle soluzioni adottate per ottemperare ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) della Direttiva
6. Risultati delle prove o dei calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore
7. Attestati di Esame CE/UE del Tipo e Dichiarazione CE di conformità dei Componenti di Sicurezza, riportante il numero di serie dei componenti: paracadute cabina, contrappeso, limitatore di velocità, valvola di blocco, dispositivi di blocco porte di piano, ammortizzatori a caratteristica non lineare/idraulici/a molla con ritorno ammortizzato, dispositivi di sicurezza con componenti elettronici, dispositivo di protezione contro l'eccesso di velocità in salita, dispositivo di protezione contro il movimento incontrollato della cabina (emendamento A3)
8. Attestato di Esame CE del Tipo del dispositivo di protezione contro il movimento incontrollato della cabina
9. Certificati di costruzione/prova dei materiali utilizzati nella fabbricazione: funi, catene, tubazioni flessibili, vetro, REI porte di piano, apparecchiature antideflagranti, registrazione paracadute/valvola di blocco, ecc
10. Fac-simile del Manuale Istruzioni per l'uso dell'ascensore o documento analogo avente i seguenti contenuti: informazioni, disegni e schemi per l'uso normale dell'ascensore, e per le operazioni di manutenzione, ispezione, riparazione, verifiche periodiche e le operazioni di soccorso
11. Dichiarazione dell'installatore che attesti l'avvenuto reciproco scambio di informazioni con il responsabile della realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art.4.4 del DPR162/99 circa l'uso previsto dell'ascensore anche in riferimento all'idoneità delle strutture dell'edificio a sopportare i carichi indotti e alle altre leggi/norme relative al luogo di installazione
12. Per impianti in deroga allegare certificazione accordo preventivo rilasciato da un organismo notificato e la successiva comunicazione inviata al Ministero
13. Per impianti non completamente conformi alle norme tecniche applicabili allegare relativa Analisi dei rischi.

Elenco documenti da fornire a IQM e rendere disponibile in occasione della verifica secondo l' **ALLEGATO V- DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'ASCENSORE**

1. La documentazione tecnica contenente i documenti necessari a verificare che l'ascensore è conforme all'ascensore modello (All. V parte B) o a fronte dell'Allegato XIII;
2. Progetto di insieme dell'ascensore;
3. I disegni e gli schemi necessari all'esame finale ed in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
4. Un esemplare delle istruzioni per l'uso e manutenzione.
5. Fac-simile Dichiarazione CE di Conformità dell'installatore (discrezionale)

### Per impianti in deroga non normati dalla UNI EN 81-21

1. C.I. e C.F. in corso di validità del proprietario dell'immobile;
2. C.I. e C.F. in corso di validità del delegato (se la domanda è presentata dall'installatore);
3. Delega del proprietario dell'impianto (se la domanda è presentata dall'installatore);
4. Documentazione attestante impedimenti oggettivi (dich. o documentazione timbrata e firmata dal proprietario e/o tecnico abilitato secondo le rispettive competenze);
5. Analisi dei rischi riferita alle difformità, rispetto alle UNI EN 81-1/2 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o entrambi;
6. Piante e sezioni (su A4) timbrate e firmate relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio;

7. Dichiarazione attestante l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente timbrata e firmata;
8. Relazione tecnica timbrata e firmata dall'installatore;
9. Libretto d'uso e manutenzione timbrato e firmato dall'installatore.

#### **Per impianti in deroga normati dalla UNI EN 81-21**

1. C.I. e C.F. in corso di validità del proprietario dell'immobile;
2. C.I. e C.F. in corso di validità del delegato (se la domanda è presentata dall'installatore);
3. Delega del proprietario dell'impianto (se la domanda è presentata dall'installatore);
4. Documentazione attestante impedimenti oggettivi (dichiarazione o documentazione timbrata e firmata dal proprietario e/o tecnico abilitato secondo le rispettive competenze);
5. Dichiarazione attestante l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente timbrata e firmata;
6. Dichiarazione con elencati i punti della 81-21 considerati, timbrata e firmata dall'installatore;
7. Libretto d'uso e manutenzione timbrato e firmato dall'installatore;
8. Piante e sezioni (su A4) timbrate e firmate relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio;
9. Relazione tecnica timbrata e firmata dall'installatore (con dichiarazione che l'ascensore è normato dalla uni en 81-21).

#### **Requisiti minimi per l'ottenimento dell'accordo preventivo**

Le motivazioni per poter richiedere l'accordo preventivo all'installazione di un ascensore con fossa e/o testata di dimensioni ridotte possono essere riferite ad alcune situazioni, rilevate in particolare in edifici esistenti, riconducibili ai seguenti casi principali:

1. Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
2. Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.);
3. Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.

Per gli edifici nuovi la motivazione può essere ritenuta adeguata solo se riferita in modo determinante a impedimenti di carattere geologico e gli altri eventuali vincoli possono essere considerati solo quali motivazioni integrative.